



STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'		
PROPONENTE	<i>Area:</i> TRASPORTO FERROVIARIO E AD IMPIANTI FISSI		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Annullamento in autotutela della DGR n. 840 del 30 dicembre 2016. Approvazione dello schema di "Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed A.T.A.C. S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti." e dei relativi allegati, per il triennio 2017-2019.			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO	POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA'		
PROPONENTE	_____ L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 24/04/2017 prot. 232	
ISTRUTTORIA: _____			

_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Annullamento in autotutela della DGR n. 840 del 30/12/2016. Approvazione dello schema di *“Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l’affidamento dell’esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti.”* e dei relativi allegati, per il triennio 2017-2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e alla Mobilità

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6/09/2002, n. 1 e s.m.i., riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI

- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato conferito all’Arch. Manuela Manetti, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31/03/2016 *“Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B”*, con la quale è stata modificata la suddetta Direzione Regionale in Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità;
- la Determinazione n. G03687 del 13/04/2016 *“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità”*;
- l’Atto di Organizzazione n. G11501 del 10/10/2016 con cui è stato conferito l’incarico all’Ing. Carlo Cecconi di Dirigente dell’Area *“Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi*;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 422 del 19/11/1997 - *“Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15/3/1997, n. 59”* - e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 16/7/1998 n. 30 *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”* e successive modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato l’applicazione del D.lgs. 422/1997, in ambito regionale, ed in particolare gli articoli 2 e 6 che definiscono le modalità di svolgimento dei compiti di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale;
- l’Accordo di Programma del 22/12/1999 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio, con il quale sono state definite le modalità per *“Il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a*

Consorzio dei Trasporti del Lazio (COTRAL)”, e quindi in particolare relativamente alle linee ferroviarie Roma-Viterbo, Roma-Lido di Ostia e Roma-Pantano;

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007;
- l'articolo 37 del decreto legge 6/06/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- l'articolo 23, comma 12-undecies della legge 7/08/2012, n. 135, che ha modificato l'articolo 17, del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422, introducendo il criterio dei costi standard, che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi;
- la legge n. 147/2013 che, all'art. 1, comma 84, ha stabilito che siano definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi; la norma prevede inoltre che venga ripartito tra le Regioni una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale a partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle stesse, sulla base del costo standard di produzione dei servizi;

VISTI

- il comma 461 dell'art. 2 della legge 24/12/2007, n. 244;
- il Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni dei Consumatori facenti parte del CNCU sottoscritto il 6/05/2015;
- la legge regionale 25/05/2016, n. 6 “*Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti*” in virtù del quale la Regione promuove e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, svolgendo attività di informazione, formazione, educazione ed assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;

VISTI

- la Legge Regionale 20/11/2001 n. 25 “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*”;
- la Legge Regionale n. 31/12/2016 n. 17 “*Legge di stabilità regionale 2017*”;
- la Legge Regionale n. 31/12/2016 n. 18 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019*”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 857 del 31/12/2016, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, riparto in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 858 del 31/12/2016, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa*”;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 126 del 21/03/2017 con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
- la circolare del Segretario Generale prot. 0044312 del 30/01/2017;

CONSIDERATO

- che la legge n. 228 del 24/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" ha modificato l'art. 16-bis del decreto-legge 6/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012, n. 135, istituendo il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario ("Fondo Nazionale") che costituisce la quota prevalente per garantire la copertura finanziaria dei servizi di trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTI gli atti statali conseguenti all'istituzione del Fondo Nazionale, e in particolare:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11/03/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/06/2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'art. 2 la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella I allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- lo schema di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione dell'anticipazione del 60% del Fondo Nazionale 2016, dal quale si desume lo stanziamento del Fondo Nazionale per l'anno 2016 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a euro 4.850.776.600,00, e con cui è stata confermata la quota del 11,67% spettante alla Regione Lazio, pari a euro 566.085.629,22;

VISTO

- il decreto legge 24/04/2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.” (17G00063) pubblicato sulla G.U. n.95 del 24/04/2017 – Supplemento Ordinario n. 20, in particolare l'articolo 27 recante “Misure sul trasporto pubblico locale”;

CONSIDERATO

- che l'articolo 27 del succitato decreto legge 24/04/2017, n. 50 prevede, al comma 2, che “A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo [Nazionale] e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28/08/1997, n. 281”;
- che il comma 4, del succitato decreto dispone che “Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali

attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile”;

PREMESSO

- che la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
- che ATAC S.p.A, in seguito al trasferimento delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione, sulla base dell'Accordo di Programma del 22/12/1999, ha svolto, in virtù di contratti conclusi con la Regione Lazio, il servizio ferroviario sulle linee Roma-Viterbo, Roma-Lido di Ostia e Roma-Giardinetti (ora Roma-Centocelle) fino al 2007;
- che successivamente alla scadenza del contratto, nelle more di un nuovo affidamento, ATAC S.p.A ha continuato ad erogare, in via di mero fatto, il trasporto, evitando così una qualsiasi interruzione del servizio;

CONSIDERATO

- che la Regione Lazio sta procedendo alla riprogrammazione del trasporto ferroviario ed a disciplinare i rapporti con ATAC S.p.A. sussistendo l'interesse regionale al miglior funzionamento delle linee Roma-Viterbo, Roma-Lido di Ostia e Roma-Centocelle (ex Roma-Giardinetti);
- che l'art. 23, comma 12-undecies della legge 7/08/2012, n. 135 ha modificato l'articolo 17, del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422, introducendo il criterio dei costi standard, che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi;
- che la legge n. 147/2013, all'art. 1, comma 84, ha stabilito che siano definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi;
- che, nelle more delle determinazioni e dei provvedimenti che definiscano, su scala nazionale, i costi standard del servizio di trasporto, la Regione Lazio, al fine di conseguire un recupero di efficienza gestionale ed efficacia commerciale attesa l'esigenza di giungere comunque ad una quantificazione dei corrispettivi per i servizi svolti da ATAC S.p.A. ha affidato all'Università di Roma “La Sapienza” il compito di produrre uno specifico studio;
- che l'Università di Roma “La Sapienza” ha consegnato in data 14 settembre 2016 il documento di studio individuando la quantificazione del costo efficiente del servizio oggetto di trasporto, comprensivo degli oneri connessi alla gestione delle infrastrutture;
- che la Regione Lazio ha pertanto conformato i costi delle prestazioni di trasporto a quanto individuato nello studio sopra citato;
- che obiettivo primario della Regione Lazio, condiviso da ATAC S.p.A., è quello di valorizzare il trasporto pubblico locale e di perseguire miglioramenti nella qualità del servizio offerto, per poter rispondere nella maniera più adeguata possibile alle esigenze dei cittadini;

CONSIDERATO

- che con DGR n. 840 del 30/12/2016 è stato approvato lo schema di “Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l’affidamento dell’esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti.” e dei relativi allegati, per il triennio 2017-2019;

ATTESO

- che, successivamente all’approvazione di tale schema di contratto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a seguito della propria riunione del 14/02/2017, ha emesso parere in merito alla succitata DGR n. 840 del 30/12/2016 nel quale osserva il difetto:

1) dei requisiti per un affidamento secondo le modalità in *house providing*,

2) degli adempimenti formali di cui al Reg. CE 1370/2007 (mancata applicazione dell’articolo 7, par. 2 del Reg. CE 1370/2007);

- che in merito alle osservazioni espresse dall’AGCM, la competente struttura ha controdedotto, rilevando:

per quanto attiene il punto 1) l’affidamento previsto a favore di Atac spa per la gestione delle ferrovie ex concesse non è effettuato in ragione del rapporto di in *house providing* con l’Azienda, ma sulla base di diverso presupposto. Il richiamo *all’in house* si intendeva al rapporto che l’Azienda ha con Roma Capitale e soprattutto per ricondurre la durata del contratto di servizio delle ferrovie ex concesse alla durata prevista nel rapporto contrattuale tra ATAC S.p.A. e Roma Capitale (dicembre 2019). Si è tuttavia riconosciuta l’equivocità della formula utilizzata;

l’effettiva violazione dell’articolo 7, paragrafo 2 del Reg. CE 1370/2007 (punto 2 delle osservazioni AGCM) riguardo alla preventiva pubblicazione delle informazioni inerenti l’affidamento del contratto.

CONSIDERATO

- che, così come anche espresso alla stessa AGCM, si ritiene necessario specificare le modalità di affidamento della gestione del servizio delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti applicando le disposizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, annullando la DGR 840/2016;
- che l’articolo 5, paragrafo 5 del Reg. CE 1370/2007, prevede che “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”;
- che è assolutamente necessario garantire il servizio in favore dell’utenza ed evitare di incorrere in qualsiasi interruzione, in conformità ai termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del Reg. CE 1370/2007, secondo il quale “l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di

trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto”;

- che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1370/2007, per tale tipologia di affidamento, non trova applicazione l'obbligo di preventiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle informazioni richieste dallo stesso dettato normativo;
- che tale modalità di affidamento temporaneo ed urgente è necessario a superare la criticità della situazione del servizio di trasporto pubblico, causata anche dalla riduzione delle compensazioni agli obblighi di servizio e alla necessità di garantire certezza circa la prosecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento nonché garantisce la prosecuzione del servizio essenziale senza interruzione;
- che l'affidamento diretto del servizio ad ATAC S.p.A. per due anni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Reg. CE 1370/2007, costituisce quindi provvedimento necessario, temporaneo ed urgente per il tempo determinato dalla legge, rispetto al quale troverà applicazione la previsione dall'articolo 7, paragrafo 2 del Reg. CE 1370/2007 per il successivo affidamento del servizio nel rispetto della vigente normativa;

ATTESO CHE

- è necessario modificare lo schema di contratto di servizio, in precedenza approvato con DGR n. 840 del 30/12/2016, al fine di renderlo coerente con alcune osservazioni sollevate dall'AGCM nel succitato parere e con le previsioni del Regolamento CE 1370/2007;
- il succitato schema di contratto di servizio è modificato come segue:
 - il punto 3) delle premesse di cui al Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti, che così recitava “la Regione Lazio può procedere all'affidamento diretto dei servizi ferroviari oggetto del presente contratto ad ATAC S.p.A in quanto sono soddisfatti i requisiti di legge, avendo Roma Capitale, con deliberazione di Assemblea Capitolina n.47/2012, affidato “*in house*” fino al 3 dicembre 2019 i servizi di Tpl di metropolitana e superficie ad ATAC S.p.A., società interamente partecipata dall'Ente che esercita il cd “controllo analogo” e nei confronti del quale la società svolge “attività prevalente”, è riformulato in tal modo: “La Regione Lazio procede all'affidamento dei servizi ferroviari oggetto del presente contratto ad ATAC S.p.A. conformemente al disposto di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del Reg. CE 1370/2007, che prevede nel caso di pericolo di interruzione del servizio l'aggiudicazione diretta per un periodo massimo di due anni. Ciò in considerazione del fatto che la presente fattispecie rientra nell'ambito dei servizi pubblici essenziali volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali la libertà di circolazione. Ove non si provvedesse, sussisterebbe il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente che potrebbe essere cagionato dall'interruzione del predetto servizio pubblico”;
 - il punto 15) delle premesse di cui al Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti, che così recitava “che, con Delibera di

G.R. del 13/12/2016 n. 765, la Regione Lazio intende promuovere la stipula di un Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Reta Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) per l'affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo, mantenendo ad ATAC S.p.A. l'affidamento esclusivo dell'esercizio del servizio di trasporto", è eliminato;

- il punto 16) delle premesse di cui al Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti, che così recitava "che ai sensi della medesima Deliberazione è intendimento della stessa Regione Lazio procedere al futuro trasferimento a titolo gratuito a Roma Capitale della linea "Roma-Giardinetti", è eliminato;
 - il comma 1 dell'articolo 3 di cui al Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti, che così recitava "L'affidamento decorre dal 1/01/2017 e termina al 31/12/2019", è così modificato "L'affidamento decorre dalla data di stipula del presente contratto per la durata di due anni";
 - il comma 2 dell'articolo 3 di cui al Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti, che così recitava "Al termine del periodo sopra indicato Atac si obbliga - su formale richiesta della Regione Lazio - a continuare a svolgere, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento CE 1370/2007, i servizi oggetto del presente atto, alle condizioni da definirsi in un apposito accordo, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, nelle more di aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio", è eliminato e il successivo comma dello stesso articolo 3 è conseguentemente rinumerato;
- il nuovo contratto di servizio, risultante da tali modifiche è allegato alla presente delibera, con i relativi allegati;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che durante il periodo di validità dell'affidamento di cui trattasi e prima della scadenza dello stesso, l'Amministrazione regionale definirà la successiva procedura di affidamento;
- che saranno avviate le azioni dirette ad evitare problemi relativi alla capacità di trasporto, che riguarderanno:
 - la preparazione e predisposizione della procedura di gara per la concessione del servizio pubblico delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti, conformemente al dettato di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1370/2007;
 - in alternativa, la eventuale possibilità dell'affidamento diretto del contratto di servizio pubblico delle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti, conformemente al dettato di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. CE n. 1370/2007;
- che in tal senso già nel corso del prossimo anno è prevista la pubblicazione preventiva delle informazioni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, conformemente alla disciplina dell'articolo 7, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1370/2007;

RITENUTO

- pertanto, necessario annullare la precedente DGR 840/2016 e lo schema di contratto di servizio ivi contenuto, approvando un novo schema di Contratto di Servizio nei termini su indicati, comprensivo degli uniti allegati, strumento imprescindibile per la gestione del servizio e per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti;

CONSIDERATO

- che la copertura finanziaria dell'importo contrattuale annuo, pari a € 77.269.500,00 oltre IVA, del corrispettivo per l'espletamento dei servizi di trasporto affidati per i due esercizi in questione, compresi nel triennio 2017-2019, è garantita dalle risorse attribuite alla Regione Lazio con il Fondo Nazionale Trasporti nell'ambito dello stanziamento del capitolo D41900 del bilancio di previsione regionale 2017-2019;
- che nelle more della stipula del nuovo contratto, a far data dall'1/01/2017, in considerazione della gestione di fatto del servizio da parte di ATAC SpA, verrà riconosciuto una somma pari al corrispettivo decurtato dell'utile di impresa secondo una stima dagli Uffici della competente Direzione regionale;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di procedere all'annullamento in autotutela della DGR n. 840/2016 recante ad oggetto "Approvazione dello schema di *“Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti.”* e dei relativi allegati, per il triennio 2017-2019.;
- 2) di approvare il nuovo schema di contratto di servizio e relativi allegati, con le modifiche riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, avente ad oggetto *“Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed ATAC S.p.A. che disciplina l'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti.”* che sostituisce *in toto* il precedente che qui si allega;
- 3) di riconoscere alla ATAC Spa, nelle more della stipula del nuovo contratto, a far data dall'1/01/2017, una somma pari al corrispettivo contrattuale decurtato dell'utile d'impresa da quantificarsi a cura degli Uffici della competente Direzione regionale;
- 4) di dare mandato agli Uffici della competente Direzione regionale di procedere alla stima dell'utile di impresa da recuperare ai sensi del punto 3, relativamente alle annualità 2007 – 2016 di svolgimento di fatto del servizio, adottando tutti gli atti necessari;

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.